

**MANUALE COMPLIANCE ANTITRUST  
DEL CONSORZIO INTEGRA**

A cura del Compliance Officer  
LUGLIO 2025

## INDICE

INTRODUZIONE.....	3
1. LE NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA.....	5
2. LE CONDOTTE PROIBITE.....	6
2.1 NORME SULLE INTESA, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE.....	6
2.1.1 I DIVIETI DI AZIONI RESTRITTIVE.....	6
2.1.2 LA NOZIONE DI ACCORDO TRA LE PARTI, LE PRATICHE CONCORDATE E LE DECISIONI DI IMPRESE CHE ABBIANO PER OGGETTO O PER EFFETTO DI IMPEDIRE, RESTRINGERE O FALSARE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA.....	6
2.1.3 LE DELIBERE DELLE ASSOCIAZIONI DI IMPRESE.....	7
2.1.4 ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE.....	7
2.1.5 RESTRIZIONI ORIZZONTALI DELLA CONCORRENZA.....	8
2.1.6 RESTRIZIONI VERTICALI DELLA CONCORRENZA.....	9
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI RAPPORTI CON I CONCORRENTI.....	9
4. REGOLE DI COMPORTAMENTO RELATIVE A SCAMBIO DI INFORMAZIONI.....	10
5. REGOLE DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLE RIUNIONI PRESSO ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.....	11
6. REGOLE DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE .....	12
7. LE AUTORITÀ DI CONCORRENZA.....	14
7.1 LA COMMISSIONE EUROPEA E L'AGCM.....	14
7.2 I RICORSI CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA E DELL'AGCM.....	14
7.3 PROCEDIMENTI DINNANZI ALLA COMMISSIONE EUROPEA E DELL'AGCM.....	15
8. I POTERI DI INDAGINE DELLE AUTORITÀ DI CONCORRENZA.....	15
8.1 ISPEZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E SCAMBIO DELLE STESSE.....	18
8.2 REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE L'ISPEZIONE.....	18
8.3 CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA CONCORRENZA.....	18
8.4 SANZIONI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI.....	19
8.5 NULLITÀ DEGLI ACCORDI E DELLE CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA, RISARCIMENTO DEL DANNO.....	19

8.6 DANNO ALL'IMMAGINE DEL CONSORZIO.....	20
9. MISURE DISCIPLINARI E MISURE PREMIALI.....	20
9.1 MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI LAVORI SUBORDINATI.....	20
9.2 MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	20
9.3 MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE.....	21
9.4 MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CONSORZiate, PARTNER IN RAGGRUPPAMENTO, CONSULENTI, COLLABORATORI.....	21
9.5 MISURE PREMIALI.....	22
9.6 MISURE PREMIALI DEL COMPLIANCE OFFICER.....	22

## INTRODUZIONE

Consorzio INTEGRA redige il presente *Manuale di Compliance Antitrust* (di seguito, anche solo "*Manuale*") destinandolo ai dipendenti tutti e alle imprese controllate. Questi ultimi devono conformarvisi e sono obbligati a partecipare a tutte le iniziative formative previste dal Consorzio che saranno comunque aperte anche alle imprese consorziate.

La *ratio* sottesa al predetto Manuale è quella di riportare i principi e le regole poste dall'ordinamento a tutela della concorrenza; accrescere la cultura aziendale in tal senso così da prevenire il rischio di possibili comportamenti non conformi alla disciplina antitrust; garantire l'impegno sia del Consorzio INTEGRA che delle società consorziate, anche da parte dei loro subappaltatori, al rigoroso rispetto dei principi di cui al Programma di Compliance del Consorzio.

Il Manuale si propone pertanto di:

- ✚ Illustrare il quadro giuridico di riferimento aggiornato del diritto antitrust, individuando i comportamenti contrari alla normativa;
- ✚ Individuare le aree a rischio antitrust;
- ✚ Fornire ai Destinatari indicazioni in merito ai comportamenti da adottare per prevenire comportamenti contrari ai dettami antitrust;
- ✚ Ribadire l'importanza, anche dal punto di vista etico e sociale, di comportamenti conformi alle regole di concorrenza.

Il rispetto da parte di tutti di quanto riportato nel presente *Manuale* riduce il rischio per il Consorzio di andare incontro ad una serie di pregiudizievoli conseguenze, come ad esempio: l'imposizione di sanzioni molto elevate in caso di accertamento di una violazione antitrust (che possono arrivare fino al 10% del fatturato complessivo dell'impresa interessata dall'infrazione); le eventuali richieste risarcitorie da parte delle possibili vittime dell'infrazione che possono subire un danno diretto e/o indiretto a seguito dell'illecito antitrust; il danno all'immagine del Consorzio che potrebbe derivare dall'avvio di un procedimento antitrust; la distrazione delle risorse economiche necessarie per l'attività difensiva; l'esclusione temporanea delle gare in base a quanto disposto dagli artt. 95 e 96 co. 10 lett. c) n. 2) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Pertanto, è dovere dei Destinatari:

- ✚ Avere familiarità con i principi del diritto antitrust;
- ✚ Agire in conformità alle indicazioni fornite con il presente Manuale;
- ✚ Segnalare le situazioni potenzialmente critiche di cui si venga a conoscenza (*whistleblowing*).

Il mancato rispetto di quanto riportato nel presente *Manuale* implica l'adozione di misure disciplinari stabilite

dal Consiglio di Gestione del Consorzio INTEGRA calcolate in base alla gravità delle infrazioni.

Si precisa, infine, che il *Manuale* fornisce al lettore solo una panoramica generale del contenuto e delle ipotetiche implicazioni che possono derivare a causa della violazione delle norme a tutela della concorrenza, senza alcuna pretesa di esaustività.

A conferma del costante impegno del Consorzio INTEGRA rispetto alla diffusione della cultura della concorrenza, il presente *Manuale* sarà periodicamente rivisto e aggiornato così da diffondere la conoscenza dei rischi di non conformità sottostanti alla violazione della normativa antitrust (cfr. *infra* par. 9 e ss.).

✦ Referente in materia antitrust per Consorzio INTEGRA al quale rivolgere ogni quesito e al quale segnalare una condotta sospetta di violazione antitrust è il Dott. Marco Ingenito. Le modalità di segnalazione sono riportate nella procedura “PC 02 SEGNALAZIONI”.

✦ Il presente Manuale, la politica antitrust del Consorzio INTEGRA e i relativi moduli per le segnalazioni sono pubblicati nella sezione “etica” al seguente indirizzo: <https://www.consorziointegra.it/programma-compliance-anti-trust>

## 1. LE NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA

Le norme italiane ed europee poste a tutela della concorrenza sono sostanzialmente identiche e proibiscono i seguenti comportamenti:

- ✚ le **intese restrittive della concorrenza** - art. 101 del TFUE, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea<sup>1</sup> (di seguito, anche solo "Trattato"); art. 2 della legge n. 287/1990 e ss.mm.ii. (di seguito, "Legge");
- ✚ gli **abusi di posizione dominante** - art. 102 del Trattato; art. 3 della Legge;
- ✚ Gli **altri comportamenti "a rischio"** identificati dalle **Linee guida sulla compliance antitrust** adottate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, "AGCM") in ultimo aggiornamento.

La differenza tra norme eurounitarie ed italiane riguarda essenzialmente i rispettivi ambiti di applicazione territoriale: le prime, si applicano ai comportamenti anticoncorrenziali che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri dell'Unione Europea; le seconde, invece, si applicano ai comportamenti suscettibili di incidere sulla concorrenza esclusivamente all'interno del territorio nazionale.

Le disposizioni in parola hanno ormai assunto un ruolo centrale nella disciplina dell'attività delle imprese.

La violazione di tali norme espone, infatti, le imprese a sanzioni amministrative significativamente elevate e alla condanna al risarcimento dei danni in sede civile.

Le azioni per violazione di queste norme – che possono essere promosse tanto dalle Autorità di concorrenza quanto dalle vittime di illeciti concorrenziali – sono aumentate considerevolmente negli ultimi anni e sono peraltro destinate ad intensificarsi dato l'impegno proclamato dalla Commissione Europea e dall'AGCM a proseguire nella politica di repressione degli illeciti concorrenziali. Da ultimo, la legge 287/1990 ha subito importanti modifiche alla luce del Decreto Legislativo n. 185/2021 che, nel recepire la Direttiva UE/2019/1 ("ECN Plus"), ha dotato l'AGCM di maggiori garanzie di indipendenza, di risorse adeguate, poteri di indagine e poteri sanzionatori necessari per l'applicazione efficace degli articoli 101 e 102 del Trattato.

Consorzio INTEGRA, con il presente *Manuale*, intende assicurare, da un lato, che la propria attività avvenga nel rispetto delle norme antitrust, descrivendo altresì i limiti imposti dalla normativa sulla concorrenza nazionale e dell'Unione Europea in materia di intese e di abusi di posizione dominante, e, dall'altro lato, illustrando i comportamenti da adottare e/o le condotte da non tenere al fine di garantire il pieno rispetto della normativa antitrust. Una conoscenza approfondita delle norme sugli illeciti anticoncorrenziali è quindi essenziale per tutte le imprese, indipendentemente dal settore di riferimento o dall'attività posta in essere.

---

<sup>1</sup> Il TFUE è uno dei due Trattati fondamentali dell'UE, assieme al Trattato sull'Unione Europea (TUE). Esso racchiude, in modo dettagliato, il testo normativo del diritto dell'Unione Europea definendo i principi, gli obiettivi e l'ambito di applicazione all'interno dei settori di intervento dell'Unione.

## 2. LE CONDOTTE PROIBITE

### 2.1 NORME SULLE INTESA, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

#### 2.1.1 I DIVIETI DI AZIONI RESTRITTIVE

L'art. 101, par. 1, del Trattato e l'art. 2 della Legge n. 287/1990 vietano gli accordi tra imprese, le pratiche concordate e le decisioni di associazioni di imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza anche attraverso attività finalizzate a:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
- b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi;
- f) limitare il confronto concorrenziale tra due o più concorrenti nell'ambito di gare d'appalto;
- g) definire congiuntamente le strategie commerciali.

#### 2.1.2 LA NOZIONE DI ACCORDO TRA LE IMPRESE, LE PRATICHE CONCORDATE E LE DECISIONI DI IMPRESE CHE ABBIANO PER OGGETTO O PER EFFETTO DI IMPEDIRE, RESTRINGERE O FALSARE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA

Rientrano nella nozione di accordo tutti i casi in cui due o più imprese esprimano la comune volontà di adottare una determinata condotta sul mercato a prescindere dalle modalità con cui l'intento comune venga manifestato. Nel campo di applicazione del divieto rientra pertanto qualsiasi forma di accordo, inclusi, oltre agli accordi scritti:

- ✚ gli accordi conclusi in modo informale anche da dipendenti privi del potere di impegnare l'impresa;
- ✚ gli accordi giuridicamente non vincolanti;
- ✚ gli accordi che non impongono obblighi precisi alle parti;
- ✚ gli accordi che non prevedono sanzioni in caso di inadempimento.

La pratica concordata è definita nel diritto antitrust come quella forma di coordinamento tra imprese che, pur

senza concretizzarsi in un vero e proprio accordo, costituisce una consapevole collaborazione tra le imprese a danno della concorrenza.

Elementi essenziali di questa fattispecie sono: (i) l'esistenza di una qualche forma, diretta o indiretta, di "contatto" tra le imprese che consenta loro di conoscere le rispettive strategie commerciali o, quantomeno, di ridurre l'incertezza su come un concorrente agirà sul mercato e (ii) una potenziale ricaduta di tale contatto sulla condotta delle imprese coinvolte, nel senso che queste, nell'assumere le proprie decisioni commerciali, potranno tenere conto dell'informazione ottenuta.

Lo scambio di informazioni sensibili è, quindi, severamente vietato in quanto idoneo ad eliminare le incertezze sui futuri comportamenti che le imprese intendono tenere sul mercato e a consentire un coordinamento delle loro condotte in funzione anticoncorrenziale.

### **2.1.3 LE DELIBERE DELLE ASSOCIAZIONI DI IMPRESE**

Le norme di concorrenza non vietano alle imprese di partecipare ad incontri con i propri concorrenti all'interno delle associazioni di categoria né a queste ultime di operare. Tuttavia, le delibere di associazioni di categoria (o di organismi analoghi), qualunque forma giuridica assumano (ed indipendentemente dalla circostanza che siano vincolanti per i membri, costituiscano regole statutarie dell'associazione o siano mere raccomandazioni), ricadono tra le intese restrittive della concorrenza quando inducono gli associati a determinare in concreto un coordinamento del loro comportamento sul mercato.

### **2.1.4 ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE**

Un'impresa è considerata in "posizione dominante" quando ha un potere di mercato tale da essere in grado di operare indipendentemente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori finali ed è in grado di influenzare in maniera considerevole e decisa i principali parametri della concorrenza (prezzo, condizioni di vendita, ecc.) se la quota di mercato di un'impresa è, in linea prudenziale, superiore al 40%, vi è una presunzione di dominanza e spetta dunque alla stessa dimostrare di non essere in grado di esercitare un significativo potere sul mercato in cui opera. Si tratta di una quota percentuale che va interpretata caso per caso, secondo le concrete circostanze, alla luce delle condizioni e delle dinamiche di mercato, oltre che del grado di differenziazione dei prodotti e dei servizi. La posizione dominante in sé non basta a configurare l'illecito perché quest'ultimo emerge solo qualora di tale posizione dominante l'impresa faccia uno sfruttamento abusivo.

L'impresa in posizione dominante è gravata da una "speciale responsabilità" rispetto a tutti gli altri operatori del mercato rilevante in quanto deve astenersi da condotte che, non illecite normalmente per i concorrenti, divengono abusive sul piano antitrust per chi si trovi in posizione dominante.

Le condotte di abuso sono anch'esse molto varie e non può fornirsene un'elencazione chiusa del tutto

esaustiva. Tra le principali vanno evidenziate le seguenti: *prezzi irragionevolmente alti o altre condizioni commerciali non eque*; *prezzi predatori* (ossia artificialmente bassi, al di sotto dei costi medi variabili o dei costi medi totali) per sottrarre in maniera sistematica clientela ai concorrenti; *imposizione ai clienti di obblighi di esclusiva* (obbligo di approvvigionarsi esclusivamente presso l'impresa dominante) o di esclusive di fatto derivanti dall'applicazione di "sconti fedeltà" (sconti concessi non in base ai volumi di acquisto, ma solo a condizione che i clienti si vincolino ad acquistare il loro intero fabbisogno dall'impresa dominante e si astengano dal contrattare con gli altri concorrenti); *obblighi di abbinamento degli acquisti* (i clienti vengono costretti, se intendono acquistare un dato prodotto o servizio dall'impresa dominante, ad acquistarlo necessariamente insieme ad un altro prodotto o servizio); imposizione dell'obbligo di riferire eventuali offerte di altri concorrenti e di non accettarle qualora l'impresa dominante decida di offrire condizioni analoghe; *pratiche commerciali discriminatorie*, con l'applicazione di condizioni commerciali sperequate per prestazioni equivalenti; boicottaggio o rifiuto ingiustificato e sistematico di vendere prodotti o servizi a determinati clienti, in particolare quando tali prodotti o servizi siano indispensabili per il ciclo produttivo di tali clienti; rifiuto ingiustificato di fornire ai concorrenti l'accesso a infrastrutture essenziali o indispensabili controllate dall'impresa in posizione dominante, non replicabili o sostituibili per poter operare in un dato mercato; *margin squeeze* (un illecito di prezzo che può essere commesso dall'impresa in posizione dominante che sia verticalmente integrata e, dunque, sia allo stesso tempo fornitrice e concorrente delle altre imprese; l'abuso si verifica quando il differenziale di prezzo tra l'input intermedio e il bene o servizio finale è negativo o talmente ridotto da non mettere in condizione i concorrenti di poter competere con l'impresa dominante, così da eliminare per i concorrenti ogni margine di guadagno ed estrometterli dal mercato), etc. Le condotte di abuso di posizione dominante possono configurare, in relazione alle tipologie di soggetti-bersaglio su cui incidono, *abusi escludenti* (nei rapporti orizzontali, a danno direttamente dei concorrenti per ostacolarne l'ingresso o la permanenza nel mercato rilevante) e *abusi cd. di puro sfruttamento* (nei rapporti verticali, a danno dei distributori, dei fornitori e del consumatore finale).

Si noti, infine, che è possibile la sussistenza di un *abuso di posizione dominante collettiva*, quando le condotte di cui sopra siano tenute da parte di più imprese che, su un mercato specifico, siano unite da vincoli economici tali da far loro detenere congiuntamente una posizione dominante rispetto agli altri operatori sullo stesso mercato; in tal caso, a differenza di una Intesa concorrenziale, l'abuso di posizione dominante collettivo richiede che le diverse imprese si presentino sul mercato come un singolo soggetto; l'esistenza di un accordo o di altri vincoli giuridici non è indispensabile, giacché l'abuso di posizione dominante collettivo potrebbe risultare da altri fattori di correlazione economica e, in particolare, da una valutazione della struttura del mercato di cui trattasi.

### 2.1.5 RESTRIZIONI ORIZZONTALI DELLA CONCORRENZA

Un'Intesa può essere conclusa fra due o più imprese concorrenti (c.d. "accordo orizzontale" o "cartello") o fra imprese che si collocano a livelli diversi del processo economico, per esempio un produttore e un distributore (c.d. accordo "verticale").

Le Intese tra concorrenti sono tipicamente considerate maggiormente lesive della concorrenza rispetto alle restrizioni verticali perché possono più facilmente tradursi in limitazioni della concorrenza a danno dei consumatori e possono più difficilmente essere giustificate da benefici per i consumatori.

Ai sensi del diritto della concorrenza, non sono considerate imprese concorrenti due o più imprese appartenenti al medesimo gruppo. Ne discende dunque che accordi fra un'impresa madre ed un'impresa figlia, ovvero tra imprese assoggettate al medesimo centro di controllo, non rientrano nell'ambito di applicazione del divieto.

### **2.1.6 RESTRIZIONI VERTICALI DELLA CONCORRENZA**

Sebbene siano di norma considerati meno pregiudizievoli per la concorrenza rispetto a quelli orizzontali, anche gli accordi verticali possono contenere previsioni proibite dalla disciplina antitrust.

## **3. REGOLE DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI RAPPORTI CON ALTRI CONCORRENTI**

Alla luce dei principi descritti e al fine di garantire il rispetto della normativa antitrust, è opportuno che i dipendenti e i dirigenti di Consorzio INTEGRA si attengano alle seguenti regole di comportamento.

Non concludere con altri concorrenti partecipanti alla procedura di gara accordi di qualsiasi natura (diretti o indiretti, vincolanti o non vincolanti, formali o informali, taciti o espressi) aventi ad oggetto la politica commerciale da adottare sul mercato.

La casistica delle azioni anticoncorrenziali non è presente in un elenco tassativo, in quanto è suscettibile di precisazione ed evoluzione anche in base ai mutamenti dei mercati e all'esperienza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, però esistono delle figure ricorrenti quali:

-  fissazione dei prezzi (di acquisto o di vendita) o di altre condizioni contrattuali;
-  ripartizione dei mercati, della clientela, del territorio o delle fonti di approvvigionamento;
-  limitazione del confronto concorrenziale tra due più concorrenti nell'ambito di gare appalto;
-  limitazione della produzione, degli investimenti;
-  definizione congiunta di strategie commerciali;
-  applicazione di condizioni sperequate per prestazioni equivalenti con boicottaggio diretto o indiretto di determinati clienti o concorrenti;

- ✚ imposizioni di prestazioni supplementari estranee all'oggetto del rapporto principale.

Le regola di comportamento corrette sono:

- NON intraprendere alcuna iniziativa/discussione con un concorrente su aspetti commerciali e strategici;
- NON stipulare accordi collusivi tra i partecipanti ad una gara di appalto;
- NON scambiare informazioni in relazione a politiche di prezzo e volumi di produzione;
- valutare con attenzione i casi di associazione temporanea con concorrenti nel caso di requisiti sovrabbondanti e informare il Compliance Officer;
- valutare con attenzione i casi di gare con più lotti e informare il Compliance Officer;

Se un concorrente avvia una discussione su tali tematiche, interrompere immediatamente la conversazione e informare dell'accaduto il Compliance Officer del Consorzio.

È assolutamente vietato stringere accordi, formali ed informali, con gli altri concorrenti alla procedura di gara.

#### 4. REGOLE DI COMPORTAMENTO RELATIVE A SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Il semplice scambio di informazioni sensibili tra concorrenti può costituire di per sé un illecito antitrust.

Occorre quindi non scambiare con i concorrenti informazioni idonee a ridurre l'incertezza circa il comportamento attuale o futuro. Tale scambio può avvenire:

- ✚ per mezzo di riunioni o videoconferenze;
- ✚ per mezzo di contatti formali o informali;
- ✚ attraverso lo scambio di email su aspetti attinenti alle strategie commerciali;
- ✚ attraverso la diramazione di annunci pubblici unilaterali circa la strategia futura;
- ✚ attraverso l'utilizzo di soggetti terzi, quali clienti o fornitori in comune, per scambi di informazioni su dati sensibili, quali prezzi, produzioni iniziative commerciali in programma.

Più in generale, ogni qualvolta sorga l'opportunità o anche solo l'eventualità di entrare direttamente o indirettamente in contatto con gli altri concorrenti relativamente ad una specifica procedura di gara è necessario rivolgersi Compliance Officer al fine di verificare se e in che misura tale contatto abbia natura lecita.

Occorre, inoltre, non cooperare con i concorrenti in occasione di gare d'appalto né con l'intento di attenuare

l'incertezza sul comportamento del Consorzio INTEGRA e delle sue imprese socie o di un concorrente in sede di gara (ad esempio, mediante scambi di informazioni sui lotti ritenuti di interesse, sulle offerte considerate ragionevoli e sulle strategie di gara) , né al fine di concertare le rispettive strategie partecipative (concordando, ad esempio, di spartirsi i lotti, di presentare offerte di appoggio etc.)

**In particolare:** se l'informazione è ricevuta via email o, comunque, per iscritto, sarà necessario rispondere per iscritto manifestando espressamente l'opposizione allo scambio. In tal caso, si raccomanda altresì di conservare copia della risposta fornita; qualora lo scambio di informazioni illegittimo dovesse avvenire nel corso di una riunione (incluse le riunioni presso associazioni di categoria), occorre far annotare a verbale l'opposizione allo scambio e, ove lo stesso non cessi immediatamente, sarà necessario abbandonare la riunione facendo riportare nel verbale anche tale evento (questa precauzione è molto importante in quanto anche l'impresa che partecipa passivamente ad un incontro anticoncorrenziale può essere ritenuta responsabile dell'infrazione, salvo che non dimostri di aver manifestato pubblicamente il proprio dissenso).

In aggiunta a quanto sopra, occorrerà riportare l'accaduto Compliance Officer che, ove necessario, adotterà ulteriori iniziative volte a garantire il pieno rispetto della normativa antitrust. In caso di dubbi circa il comportamento da adottare in un caso specifico o circa il carattere sensibile di un'informazione in una prospettiva antitrust, occorre rivolgersi al Compliance Officer che fornirà le opportune indicazioni.

## 5. REGOLE DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLE RIUNIONI PRESSO ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Poiché le associazioni di categoria sono ritenute dalle Autorità di concorrenza sedi privilegiate per lo scambio di informazioni sensibili è opportuno che i dipendenti/dirigenti/amministratori incaricati di partecipare agli incontri si attengano scrupolosamente alle seguenti regole di comportamento:

- farsi inviare preventivamente l'ordine del giorno o l'invito della riunione al fine di poterlo condividere con il Compliance Officer, cui spetterà valutare possibilità, forme e modi della partecipazione;
- adottare le regole di comportamento indicate che precede qualora nell'ambito dell'incontro si dovessero trattare argomenti potenzialmente critici;
- dopo ogni riunione di associazione in cui siano stati trattati temi di particolare rilevanza, al fine di verificare la conformità della riunioni e delle discussioni alle regole in materia di concorrenza (e, in caso contrario, di adottare le iniziative necessarie), deve essere redatto un rapporto scritto destinato Compliance Officer contenente: una copia dell'ordine del giorno, una copia di ogni documento distribuito durante l'incontro, l'invito, una copia dei verbali dell'incontro e un resoconto degli ulteriori argomenti trattati qualora i verbali non fossero esaustivi.
- Prima di effettuare annunci pubblici aventi ad oggetto strategie commerciali future delle Società,

include Informazioni Sensibili, rivolgersi al Compliance Officer al fine di consentirgli di verificare se e in che misura è possibile annunciare pubblicamente tali informazioni.

## 6. REGOLE DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE

La casistica degli illeciti antitrust maggiormente pertinente nel caso del Consorzio è quella relativa alla partecipazione alle gare di appalto, pubbliche e private; le principali situazioni anticoncorrenziali da evitare sono le seguenti:

- ✚ obbligo generalizzato, imposto a tutte le imprese consorziate, di previa consultazione del Consorzio prima della loro partecipazione a gare;
- ✚ un divieto generalizzato, imposto dal Consorzio a tutte le imprese consorziate, di partecipare a gare pubbliche qualora a queste ultime partecipi il consorzio, o un obbligo in tali casi per le imprese consorziate di chiedere una preventiva autorizzazione al consorzio;
- ✚ sistemi, diretti ed indiretti, di concordamento delle offerte in caso di contemporanea partecipazione in concorrenza a una stessa gara del consorzio e di sue imprese consorziate;
- ✚ richiesta, promesse o intese nel senso di desistenza/rinuncia del consorzio o di alcune consorziate a partecipare in concorrenza a determinate gare;
- ✚ Sistemi, diretti e indiretti, di spartizione di lotti di gara;
- ✚ Intese limitative della piena concorrenza nel senso della suddivisione o alternanza premeditata, tra Consorzio e imprese consorziate o tra consorziate per il tramite del Consorzio, nella partecipazione a gare in un determinato arco temporale, o in determinate aree territoriali;
- ✚ L'utilizzo del subappalto come strumento anti-competitivo, in particolare come forma di compensazione di una consorziata che concordi la propria rinuncia a partecipare a una gara in concorrenza con il Consorzio o con altre consorziate;
- ✚ Lo scambio, a qualsiasi titolo, di informazioni sensibili, come detto precedentemente, tra il Consorzio e le imprese consorziate con esso concorrenti, diretto o indiretto per il tramite di altri soggetti quali, ad esempio, i subappaltatori.

Occorre quindi prestare attenzione ad ogni possibile attività di coordinamento, diretto o indiretto, nel caso consultare sempre il Compliance Officer prima di prendere qualsiasi posizione, evitare scambi di informazioni sensibili, valutare con attenzione tutti i casi di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Un'attenzione particolare deve, inoltre, essere dedicata all'eventualità in cui il Consorzio INTEGRA partecipi ad una gara di appalto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel caso in cui alcuni dei soggetti coinvolti nel raggruppamento abbiano i requisiti per partecipare autonomamente alla gara (cosiddette imprese sovrabbondanti).

*La prima valutazione sarà effettuata dal Direttore Commerciale di Macroarea e dal Responsabile Ufficio Gare Requisiti e Contratti sulla base, ove richiesta, dalla categoria SOA prevalente oggetto di gara con relativa classifica, e, qualora questa sia posseduta da un numero di imprese pari o superiore a 15, non si intenderà applicabile il rischio di RTI sovrabbondante. Qualora invece il numero dovesse essere inferiore a 15 e/o fossero richiesti requisiti di partecipazione che appaiono ad una immediata lettura come particolarmente selettivi il Direttore di Macroarea ne informerà il Compliance Officer esponendo la strategia di gara e le motivazioni che hanno portato alla scelta di partecipare in RTI. Successivamente, salvo diverse indicazioni del Compliance Officer, il Responsabile Ufficio Gare e Contratti provvederà a trasmettere apposito quesito alla stazione appaltante sulla base dello standard predefinito e comunque condividendone i contenuti con il Compliance Officer stesso.*

*La risposta del committente sarà valutata dal Compliance Officer e dall'Ufficio Legale e in caso di esito favorevole si proseguirà alla partecipazione coerentemente alla strategia di gara proposta. Diversamente, di concerto con il Direttore di Macroarea di riferimento e con il Direttore Area Commerciale e Gare, si valuterà se rinunciare alla partecipazione o se modificare la strategia di gara iniziale.*

La procedura "PQ 05 Attività Commerciale" stabilisce, attraverso la compilazione del modello PQ 05/Z, le modalità di motivazione, da parte del Direttore Commerciale di Macro Area, delle ragioni economiche industriali o aziendali che inducono il Consorzio a partecipare ad una in Raggruppamento Temporaneo di Imprese sovrabbondanti.

Per quanto riguarda le modalità di assegnazione delle imprese consorziate alle gare di appalto la procedura del sistema integrato del consorzio PQ 05 "Attività commerciale" stabilisce che il Direttore Commerciale di Macro Area debba espressamente motivare le ragioni di scelta sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento di Assegnazione Contratti e condividere tali motivazioni, attraverso il modello PQ 05/Z con il Compliance Officer del Consorzio INTEGRA

## **7. LE AUTORITÀ DI CONCORRENZA**

### **7.1 LA COMMISSIONE EUROPEA E L'AGCM**

Con riferimento alle intese restrittive e agli abusi di posizione dominante, il principale compito della Commissione e dell'AGCM è accertare e perseguire le violazioni ai divieti.

L'AGCM, oltre ad essere responsabile dell'applicazione della Legge, è quindi competente ad applicare gli articoli 101 e 102 del Trattato (art. 5, Reg. (CE) 1/2003) quando, in base ai criteri di allocazione delle competenze sopra detti, risulti più idonea ad intervenire. Inoltre, ogni qualvolta l'AGCM applichi gli artt. 2 e/o 3 della Legge a fattispecie che possono pregiudicare il commercio tra Stati Membri, essa applica obbligatoriamente anche gli articoli 101 e/o 102 del Trattato (art. 3 Reg. 1/2003). Il Reg. (CE) 1/2003 stabilisce una stretta collaborazione tra Commissione e autorità nazionali di concorrenza nell'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza prevedendo meccanismi di informazione reciproca, di consultazione e di coordinamento al fine di evitare la duplicazione di procedimenti e decisioni sulle medesime fattispecie. Nell'applicare gli articoli 101 e 102 del Trattato, la Commissione e l'AGCM, qualora ritengano che le condotte delle imprese oggetto di analisi possano arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile alla concorrenza, possono adottare misure cautelari nelle more del procedimento.

A conclusione di un procedimento istruttorio avviato per accertare l'esistenza di presunte infrazioni delle norme antitrust, l'AGCM e la Commissione possono:

- adottare una decisione con la quale accertano la compatibilità della fattispecie esaminata con le regole di concorrenza (per quanto ciò accada assai infrequentemente);
- adottare una decisione con cui ordinano alle imprese di cessare le infrazioni constatate. A tal fine la Commissione dispone altresì del potere di imporre misure correttive di natura strutturale o comportamentale;
- imporre sanzioni amministrative pecuniarie nell'ipotesi di intese ritenute gravemente lesive della concorrenza.

## **7.2 I RICORSI CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA E DELL'AGCM**

Contro le decisioni della Commissione in materia di concorrenza può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale dell'Unione Europea entro due mesi dal giorno successivo alla notifica della decisione. Le decisioni del Tribunale sono impugnabili dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea soltanto per motivi di diritto. Avverso le decisioni dell'AGCM è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso è limitato essenzialmente ad un esame della legittimità del provvedimento, sulla base dei motivi di incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria o di motivazione. L'esame può portare soltanto all'annullamento della decisione e non ad una nuova decisione sul merito. Le sentenze del TAR del Lazio sono impugnabili a loro volta innanzi al Consiglio di Stato.

## **7.3 PROCEDIMENTI DINANZI ALLA COMMISSIONE EUROPEA E ALL'AGCM**

I procedimenti di fronte alla Commissione e all'AGCM possono essere avviati:

- d'ufficio, quando l'organo venga autonomamente a conoscenza di una possibile violazione delle regole della concorrenza;
- a seguito della denuncia di una (o più) delle imprese partecipanti all'intesa (c.d. *leniency application*)
- a seguito della denuncia di un concorrente, di un cliente, di un'associazione di consumatori, ecc.;

A seguito della comunicazione volontaria di un accordo da parte delle imprese interessate volta ad ottenere un provvedimento di accertamento negativo o di esenzione individuale (provvedimenti che, come detto, a seguito dell'entrata in vigore del Reg. (CE) 1/2003 non possono più essere adottati dalla Commissione e sono concessi dall'AGCM solo in casi eccezionali.

L'avvio formale di un procedimento viene deliberato dalla Commissione o dall'AGCM quando, a seguito di una sommaria valutazione degli elementi in loro possesso, viene ritenuto probabile che si sia verificata una violazione delle regole della concorrenza.

Il co.1-ter dell'art. 12 della Legge, così come novellato dal Decreto Legislativo n. 185 del 2021 stabilisce che l'Autorità ha il potere di definire le priorità di intervento ai fini dell'applicazione della Legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. L'Autorità può non dare seguito alle segnalazioni che non rientrino tra le proprie priorità di intervento.

## **8. I POTERI DI INDAGINE DELLE AUTORITÀ DI CONCORRENZA**

### **8.1 ISPEZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E SCAMBIO DELLE STESSE**

Le normative della concorrenza comunitaria e italiana conferiscono rispettivamente alla Commissione e all'AGCM ampi poteri di indagine. Tra questi, senza pretesa di esaustività, si menzionano i seguenti:

- A) il potere di condurre ispezioni senza preavviso presso le sedi di imprese, persone fisiche o giuridiche che si ritiene siano in possesso di documenti rilevanti per l'istruttoria. In particolare, i funzionari della Commissione o dell'AGCM incaricati dell'ispezione hanno il potere di accedere a tutti i locali in cui si svolge l'attività aziendale (ivi comprese le automobili).

L'art. 21 del Reg. (CE) 1/2003 attribuisce alla Commissione – previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria dello Stato membro nel cui territorio si trova il luogo da ispezionare – il potere di effettuare ispezioni anche presso le abitazioni di dirigenti e dipendenti delle imprese coinvolte nel procedimento.

Con l'introduzione dei commi 2-quater e 2-quinquies nel corpo dell'art. 14 della Legge, a seguito della novella di cui al Decreto Legislativo n. 185/2021, oggi tale potere è stato esteso anche all'AGCM.

Più nel dettaglio, L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria disporre presso imprese e associazioni di imprese tutte le ispezioni necessarie all'applicazione della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. I funzionari dell'Autorità incaricati di procedere alle ispezioni possono:

- a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese e associazioni di imprese;

- b) controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all'azienda, su qualsiasi forma di supporto, e accedere a tutte le informazioni accessibili all'entità oggetto dell'accertamento ispettivo;
- c) fare o acquisire, sotto qualsiasi forma, copie o estratti dei suddetti libri o documenti e, se lo ritengono opportuno, continuare dette ricerche di informazioni e la selezione di copie o estratti nei locali dell'Autorità o in altri locali da essa designati;
- d) apporre sigilli a tutti i locali, libri e documenti aziendali per la durata dell'accertamento ispettivo e nella misura necessaria al suo espletamento;
- e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese spiegazioni sui fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'accertamento ispettivo e verbalizzarne le risposte.

Ai sensi dell'art. 2-quinquies dell'art. 14 della Legge, se vi sono motivi ragionevoli di sospettare che libri o altri documenti connessi all'azienda e all'oggetto dell'ispezione, che possono essere pertinenti per provare un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, siano conservati in locali, terreni e mezzi di trasporto diversi da quelli di cui all'articolo 14, comma 2-quater, lettera a), della Legge, compresa l'abitazione di dirigenti, amministratori e altri membri del personale delle imprese o associazioni di imprese interessate, l'Autorità può disporre ispezioni in tali locali, terreni e mezzi di trasporto. L'accertamento ispettivo nei luoghi di cui al citato comma 2-quinquies può essere eseguito soltanto se autorizzato con decreto motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove deve svolgersi l'accesso.

Nel condurre l'ispezione l'AGCM e la Commissione si avvalgono generalmente della collaborazione di agenti della Guardia di Finanza che nello svolgimento delle ispezioni hanno gli stessi poteri previsti per gli accertamenti ispettivi di polizia tributaria. La Guardia di Finanza può ricorrere alla forza per ottenere l'accesso a uffici, locali, armadi, computers, ecc. in caso di opposizione da parte dei soggetti sottoposti ad ispezione; può, inoltre, apporre sigilli quando ciò sia necessario per garantire lo svolgimento dell'ispezione, oppure per prevenire eventuali manomissioni (ad esempio, quando l'ispezione dura più giorni). Dirigenti e dipendenti dell'impresa sottoposta ad ispezione sono tenuti a cooperare con i funzionari. Il rifiuto ingiustificato di fornire informazioni o esibire documenti rilevanti per l'istruttoria o la presentazione di informazioni o documenti non veritieri è punito con sanzioni che possono giungere all'1% del fatturato totale a livello mondiale durante l'esercizio precedente dell'impresa interessata, come previsto dall'art. 14 co.5 della Legge. I singoli soggetti che dolosamente o colposamente ostacolano le operazioni ispettive, forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete o non si presentano all'audizione convocata dall'AGCM, ai sensi dell'art. 14 co. 2-bis della Legge, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 25.823 Euro.

Inoltre, la mancata collaborazione dell'impresa all'attività istruttoria viene considerata circostanza aggravante suscettibile di comportare un aumento della sanzione irrogabile per le violazioni del diritto

della concorrenza.

- B) Potere di indirizzare le richieste di informazioni sia alle imprese già soggette ad un'istruttoria, sia ad altre imprese. Le imprese sono tenute a rispondere a tali richieste in maniera completa e veritiera, pena l'assoggettamento a sanzioni. Poiché le richieste sono spesso utilizzate per ottenere informazioni utili all'avvio o allo svolgimento di un'istruttoria, le risposte vanno predisposte con particolare attenzione.
- C) Scambio di informazioni tra autorità di concorrenza. Tra Commissione, AGCM e altre autorità di concorrenza dell'Unione Europea vi sono contatti regolari, che comprendono anche lo scambio di prove e informazioni concernenti possibili violazioni del diritto della concorrenza comunitario. In determinati casi le informazioni scambiate tra le autorità degli Stati membri possono anche essere utilizzate come prove nei procedimenti istruttori per violazione delle norme di concorrenza nazionali. Questi scambi si sono intensificati a seguito della creazione di una rete tra le autorità di concorrenza di tutti gli Stati membri (*l'European Competition Network*), come prevista dal Reg. (CE) 1/2003.

I poteri di indagine della Commissione e dell'AGCM sono soggetti ad alcune limitazioni, tra cui:

- Il divieto di auto-incriminazione. L'impresa è tenuta a fornire alla Commissione o all'AGCM tutte le informazioni da queste ritenute utili per comprendere i fatti oggetto dell'istruttoria e, quindi, anche documenti che possono servire a provare un comportamento anticoncorrenziale. Tuttavia, la Commissione e l'AGCM non possono obbligare il presunto trasgressore ad ammettere l'esistenza della trasgressione, testimoniando contro sé stesso.
- La corrispondenza cliente-avvocato. In base alla prassi comunitaria la Commissione non può richiedere la produzione di corrispondenza ed altri documenti dei consulenti legali esterni indirizzati all'impresa. Malgrado il silenzio della Legge, l'AGCM segue il medesimo approccio. Più in dettaglio, la giurisprudenza comunitaria riconosce il *legal privilege* (il diritto al segreto professionale) solo per: a) i documenti o la corrispondenza scritta tra un legale indipendente (ossia non vincolato da rapporti di lavoro con la società come ad es. una *in house lawyer*), sempre che trattino materie attinenti all'oggetto dell'istruttoria eventualmente avviata dalle autorità di concorrenza; b) i documenti interni della società che riportano il contenuto delle comunicazioni o dei documenti dei legali esterni di cui al punto a); essi perderebbero pertanto questa tutela se includessero opinioni, commenti o aggiungessero profili di valutazione ulteriori rispetto al parere dei legali esterni.

## **8.2 REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ISPEZIONI**

Nell'eventualità di un'ispezione dell'AGCM o della Commissione è opportuno che Consorzio INTEGRA:

- assicuri la presenza, durante l'intero accertamento, del responsabile della funzione interessata dall'ispezione, e del Compliance Officer;
- verifichi attentamente l'oggetto e lo scopo dell'accertamento che dovrà risultare dal documento che i funzionari incaricati sono tenuti ad esibire all'inizio dell'accertamento stesso (le imprese hanno il diritto di

impedire ispezioni relative a istruttorie che non siano state loro notificate);

- vigili affinché, in ogni stadio dell'accertamento, ci sia piena rispondenza tra l'oggetto e lo scopo dell'accertamento ed i singoli atti di accertamento;
- consenta ai funzionari incaricati l'accesso a tutta la documentazione legittimamente richiesta, nonché l'effettuazione di copie cartacee e/o digitali;
- verifichi che i funzionari incaricati redigano e appongano la firma ad un verbale dell'accertamento, che enumeri ed identifichi, con la massima precisione, tutti i documenti di cui essi abbiano effettuato copia.

### **8.3 CONSEGUENZE DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA CONCORRENZA: SANZIONI**

Alle imprese responsabili di una violazione degli articoli 101 e 102 del Trattato o degli articoli 2 o 3 della Legge possono essere comminate pesanti sanzioni pecuniarie.

La Commissione e l'AGCM possono, infatti, irrogare sanzioni fino ad un importo massimo pari al 10% del fatturato totale realizzato durante l'esercizio precedente dall'impresa ritenuta responsabile dell'infrazione (art. 23 Reg. (CE) 1/2003, art. 15 della Legge).

Le sanzioni devono essere pagate entro il termine fissato dalla Commissione o dall'AGCM (normalmente di 90 giorni).

Negli ultimi anni il livello delle sanzioni comminate dalla Commissione e dall'AGCM si è progressivamente innalzato in parallelo con la politica di maggiore severità nei confronti delle infrazioni alle regole di concorrenza.

Da ultimo sono state inserite anche le c.d. penalità di mora per costringere all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. L'Autorità può irrogare alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5 % del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a:

- a) ottemperare alla diffida di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) ottemperare alle misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 14-bis;
- c) rispettare gli impegni resi obbligatori mediante decisione ai sensi dell'articolo 14-ter.

L'entità della sanzione viene determinata dalla Commissione e dall'AGCM avuto riguardo al necessario effetto deterrente e alle seguenti circostanze:

- natura e oggetto delle infrazioni;
- ampiezza del mercato interessato;
- quota di mercato delle imprese responsabili dell'infrazione;
- pregiudizio causato a concorrenti effettivi o potenziali, consumatori, utilizzatori finali;
- durata delle infrazioni;
- reiterazione di comportamenti illeciti.

L'importo non potrà in ogni caso superare il 10 % del fatturato totale annuale realizzato da ciascuna impresa o associazione di imprese nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

Tuttavia, in aggiunta a quanto previsto negli Orientamenti, l'AGCM ha previsto la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione fino al 10% per tutte quelle imprese che abbiano adottato efficacemente prima dell'avvio di un procedimento istruttorio un Programma di Compliance Antitrust in linea con le best practice europee e nazionali. È, pertanto, evidente l'importanza che i programmi di compliance siano effettivamente implementati rispondendo ai più elevati standard e tenendo conto delle specifiche esigenze dell'impresa che li adotta. Saranno considerati tali i programmi che prevedono:

- che il valore della concorrenza sia espressamente riconosciuto come valore fondante dell'attività d'impresa – ad es. nel codice etico/codice di condotta aziendale;
- sia sviluppato uno specifico programma di compliance espressamente destinato alla prevenzione del rischio antitrust, anche collegando il programma di compliance antitrust ai sistemi di controllo e gestione di altri e diversi rischi cui l'impresa è esposta;
- un pieno coinvolgimento del management che faccia percepire all'interno dell'azienda l'importanza del rispetto della normativa antitrust con condivisione esplicita e monitoraggio del programma di compliance;
- l'identificazione del personale responsabile del programma, cui vengano riconosciuti autonomia, indipendenza, risorse e strumenti adeguati e che risponda direttamente ai massimi vertici aziendali;
- l'identificazione e la valutazione dei rischi sulla base del settore di attività e del contesto operativo;
- l'organizzazione di attività di training adeguate alle dimensioni economiche dell'impresa sì da diffondere costantemente ed efficacemente la cultura antitrust all'interno dell'impresa;
- la previsione di incentivi per il rispetto del programma nonché di disincentivi (quali ad esempio l'applicazione di sanzioni disciplinari) per il mancato rispetto dello stesso;
- l'implementazione di sistemi di monitoraggio e di auditing volti a prevenire eventuali violazioni.

#### **8.4 SANZIONI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI**

Diversamente da altri ordinamenti né il diritto della concorrenza comunitario né quello italiano prevedono apposite sanzioni penali per gli amministratori e i dipendenti di imprese colpevoli di violazione delle regole di concorrenza.

#### **8.5 NULLITÀ DEGLI ACCORDI E DELLE CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO**

Gli accordi contrari all'art. 101 del Trattato o all'art. 2 della Legge sono nulli e quindi inefficaci.

La violazione di tali regole può inoltre dar luogo al diritto al risarcimento di danni (in sede civile) da parte di clienti, concorrenti, consumatori o associazioni di consumatori danneggiati dalla condotta illecita, oltre che del contraente di un accordo anticoncorrenziale ritenuto non responsabile della violazione (ad esempio il licenziatario di un'impresa con significativo potere di mercato).

L'accertamento della nullità e dei danni conseguenti alla violazione delle norme di concorrenza spetta alle giurisdizioni degli Stati membri e non alla Commissione o all'AGCM. In Italia le azioni di nullità e risarcimento del danno (c.d. azioni di *private enforcement*), a partire dal 2012 ricadono nella giurisdizione della "sezione specializzata in materia d'impresa" istituita presso il Tribunale territorialmente competente.

## **8.6 DANNO ALL'IMMAGINE DEL CONSORZIO**

Negli ultimi anni è aumentata la percezione della gravità delle infrazioni alle regole di concorrenza e, conseguentemente, anche l'impatto negativo sull'immagine e la reputazione delle imprese.

Le decisioni che accertano le infrazioni hanno vasto eco nei *mass media*. La Commissione e l'AGCM pubblicano il testo integrale delle decisioni sui propri siti internet e pubblicizzano i procedimenti con comunicati stampa e nelle relazioni annuali.

## **9. MISURE DISCIPLINARI E MISURE PREMIALI**

### **9.1 MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI**

Il mancato rispetto di quanto contenuto nel presente Manuale può essere valutato ai fini dell'adozione di provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/70 e del CCNL applicato al Consorzio Integra.

In caso accertamento della violazione e analizzate le motivazioni del lavoratore il Consiglio di Gestione individua, in concerto con il Responsabile Area Personale ed Organizzazione, la sanzione disciplinare da applicare e di tale decisione viene portato a conoscenza il lavoratore.

Le misure sono quindi le seguenti:

1. Rimprovero verbale;
2. Rimprovero scritto;
3. Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
4. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni lavorativi;
5. Licenziamento

La loro applicazione avverrà tenendo conto della gravità della infrazione, dell'intenzionalità del comportamento, del comportamento complessivo del lavoratore, delle sue mansioni e dalla gravità delle conseguenze del suo comportamento, considerato come il livello di rischio antitrust, sul Consorzio.

## 9.2 MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal CCNL Dirigenti Imprese Cooperative.

Le infrazioni commesse dal personale inquadrato nella categoria dirigenti verranno gestite dal Consiglio di Gestione e potranno essere sanzionate con le misure ritenute più idonee, incluso il licenziamento, in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti Imprese Cooperative.

Le sanzioni previste dal CCNL Dirigenti Imprese Cooperative possono in particolare essere applicate nei confronti dei dirigenti che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a) inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico e/o nel Codice di Comportamento e nel presente Manuale;
- b) mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello dirette a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- c) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- d) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti;
- e) omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio;
- f) mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante alle loro dipendenze nelle aree a rischio reato delle procedure e prescrizioni del Modello.

## 9.3 MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Le infrazioni ai principi contenuti nel Modello del Consorzio compiute da componenti il Consiglio di Gestione verranno integralmente gestite dal *Compliance Officer*, che in proposito riferirà tempestivamente e per iscritto al Consiglio di Sorveglianza per la valutazione degli opportuni provvedimenti.

A seconda della gravità dell'infrazione il Consiglio di Sorveglianza applicherà le misure di tutela, che riterrà più opportune nel rispetto della vigente normativa, inclusa, nei casi più gravi, la revoca della carica e/o dell'incarico attribuiti al soggetto.

A prescindere dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la possibilità del Consorzio di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Nel caso in cui l'amministratore rivesta anche la qualifica di lavoratore subordinato, nel caso di violazioni poste in essere in qualità di soggetto apicale, a questo verranno applicate le sanzioni del presente paragrafo, fatta

salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il Consorzio e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

#### **9.4 MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI IMPRESE CONSORZIATE, PARTNER IN RAGGRUPPAMENTO, CONSULENTI, COLLABORATORI**

Il mancato rispetto di quanto contenuto nel presente Manuale da parte di Imprese Consorziato, Partner in Raggruppamento, Consulenti e Collaboratori costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione contrattuale secondo clausole opportunamente sottoscritte.

#### **9.5 MISURE PREMIALI**

Il Consorzio INTEGRA ha istituito un "concorso di idee" invitando tutto il personale a fare pervenire idee o proposte relative a misure idonee a migliorare il Programma di Compliance Antitrust attribuendo un encomio e, per le idee più meritevoli, un premio in denaro di euro 500.

La piena osservanza del Programma di Compliance Antitrust sarà comunque valutata come uno degli elementi per l'attribuzione di un eventuale premio di produzione del Consorzio.

#### **9.6 MISURE PREMIALI DEL COMPLIANCE OFFICER**

Il Consiglio di Gestione stabilisce gli incentivi per il responsabile del programma di compliance in un'ottica di *management by objectives* affinché questo sia adeguatamente motivato ad assicurare la piena operatività ed efficacia del programma stesso.

Il Consiglio di Gestione ha deliberato di riconoscere al Compliance Officer, un encomio economico al raggiungimento degli obiettivi riportati nella procedura PQ 23 "*Verifiche Compliance Officer*".